

REGOLAMENTO
per l'APPLICAZIONE
dell'IMPOSTA COMUNALE
sugli IMMOBILI

Approvato con delibera di C.C. n° 3 del 26 gennaio 1999 come modificato dalla delibera di C.C. n° 5 dell' 11 gennaio 2000, n° 20 del 29 febbraio 2000, dalla delibera di C.C. n. 5 del 21.01.2003, dalla delibera di C.C. n. 5 del 27.01.2006, dalla delibera di C.C. n. 8 del 04.02.2008 e dalla delibera di C.C. n. 2 del 12.01.2009.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	- Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	- Definizione di fabbricati ed aree	pag. 3
Art. 3	- Determinazioni del valore delle aree fabbricabili	pag. 3
Art. 4	- Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	pag. 4

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5	- Abitazione principale	pag. 4
Art. 5 bis	- Detrazione destinata a categorie di particolare disagio economico e sociale	pag. 5
Art. 6	- Riduzioni d'imposta	pag. 5
Art. 7	- Esenzioni	pag. 6

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8	- Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento	pag. 6
Art. 9	- Versamenti	pag. 8
Art. 10	- Differimento dei termini per i versamenti	pag. 8
Art. 11	- Accertamento con adesione	pag. 8
Art. 11 bis	- Interessi sugli avvisi di liquidazione e accertamento	pag. 8
Art. 11 ter	- Limite minimo per l'emissione degli avvisi di liquid.ne e di acc.to	pag. 8
Art. 12	- Rimborsi	pag. 9
Art. 13	- Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	pag. 9
Art. 14	- Contenzioso	pag. 10
Art. 14 bis	- Incentivi per il personale addetto	pag. 10
Art. 14 ter	- Riscossione	pag. 10

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15	- Norme di rinvio	pag. 11
Art. 16	- Entrata in vigore	pag. 11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Barlassina nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzionamento e contenzioso.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale;
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9/1/1963, n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 60 % del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Art. 3

Determinazioni del valore delle aree fabbricabili

Ai sensi dell'art. 59 - comma 1, lett. g) - del D. Lgs. 446/97, l'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, - comma 5 - del D. Lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'art. 5 – comma 6 – del D. Lgs. 504/1992.

Art. 4 **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dall'organo competente con deliberazione adottata nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 **Abitazione principale**

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica e i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino secondo grado);
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista la detrazione d'imposta determinata in misura fissa dalla legge e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare. La detrazione (oltre che rapportata al tempo di destinazione, computandosi come mese intero la frazione di mese eccedente i 14 giorni) deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorché iscritte distintamente in catasto.

Per ottenere la maggior detrazione per la casistica di cui alle lettere d) ed e), gli interessati devono presentare apposita autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 al Servizio Tributi entro il 31.12 di ciascun anno di riferimento e sono tenuti a comunicare il venire meno dei requisiti per beneficiare della detrazione per abitazione principale. Qualora l'autocertificazione venga prodotta in tempi successivi, fatto salvo il diritto del contribuente ad ottenere il riconoscimento del requisito, verrà applicata la sanzione di cui all'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Art. 5 bis

Detrazione destinata a categorie di particolare disagio economico e sociale

1. L'imposta dovuta dalle categorie di particolare disagio economico sociale per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta con un incremento della detrazione per abitazione principale che può essere elevata fino a € 258,00 nel rispetto degli equilibri di bilancio. Per ottenere la suddetta maggiore detrazione gli interessati devono presentare apposita autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 al Servizio Tributi entro il 31.12. di ciascun anno di riferimento dalla quale si riscontri il possesso di tutti i requisiti di seguito elencati. Qualora l'autocertificazione venga prodotta in tempi successivi, fatto salvo il diritto del contribuente ad ottenere il riconoscimento del requisito, verrà applicata la sanzione di cui all'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. I soggetti proprietari o titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale che possono beneficiare della maggiore detrazione sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
 - pensionati e coniugi comproprietari a carico
 - invalidi e portatori di handicap, indipendentemente dall'età in possesso di idonea certificazione di invalidità non inferiore al 60%;
 - presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti portatori di handicap e invalidi in possesso di idonea certificazione di invalidità non inferiore al 60%, di titolare/i di pensione INPS cat. IO, anziano/i non autosufficiente/i con certificazione medica dell'ASL;
 - disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità e coniugi comproprietari a carico;
 - titolari di assistenza sociale a livello comunale o della Asl, a norma dei regolamenti vigenti e non già beneficiari di quanto previsto ai punti precedenti;
 - anziani o diversamente abili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.
3. Il richiedente la maggiore detrazione ed i componenti del suo nucleo familiare non devono possedere a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
 - altri immobili (comprese anche le aree fabbricabili e i terreni agricoli) siti su tutto il territorio nazionale al di fuori delle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie C/2-C/6-C/7 limitatamente ad una unità per ogni categoria suddetta;
 - immobile adibito ad abitazione principale classificato nelle categorie: A/1 abitazione di tipo signorile, A/8 abitazioni in ville, A/9 castelli, palazzi di pregio artistico e storico.
4. In caso di con titolarità dell'immobile adibito ad abitazione principale, la maggiore detrazione va divisa in parti uguali per il periodo di possesso tra i contitolari che rientrano nelle casistiche sopra riportate.
5. L'importo della detrazione di cui al comma 1 nonché i limiti di reddito annuo del nucleo familiare convivente per l'applicazione della citata maggiore detrazione vengono stabiliti con le modalità di cui all'art. 4.

In sede di prima applicazione e pertanto con decorrenza dal 01.01.2006 al 31.12.2006 la maggiore detrazione viene stabilita in un importo di € 210,00 e viene applicata con riferimento ai limiti di reddito di cui all'allegato A.

Art. 6

Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; ricorrono tali condizioni nel caso di immobili diroccati o fatiscenti per i quali sono necessari interventi di: restauro, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 31, lett. c), d), e) della legge 05.08.1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale".

A titolo esemplificativo, si possono ritenere inagibili o inabitabili quei fabbricati dove ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.);

L'inagibilità o inabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15.

Il contribuente che intenda usufruire della riduzione dell'imposta deve presentare apposita istanza, su moduli disponibili presso l'Ufficio Tributi, attestando in forma di autocertificazione lo stato dell'immobile.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato dell'immobile.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Il contribuente è tenuto a dichiarare all'ufficio tributi il venire meno del presupposto per usufruire della riduzione dell'Imposta.

Art. 7 Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30/11/1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

- a) è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e delle denunce di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92;
- b) conseguentemente sono eliminate:

- le operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, di accertamento o rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione; di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 504/92;
 - le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14 commi 1 e 2, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 473/97;
- c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessione o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro 6 mesi dalla data in cui sono avvenute le modificazione della soggettività passiva. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri atti in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f, essa deve contenere la sola individuazione della unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00 per ciascuna unità immobiliare; resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire, in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso, il versamento continua essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;
- d) la Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
- e) il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno d'imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non la ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare d'imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
- f) sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 13 del D.Lgs. n.472 del 18.12.1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18.12.1997. La sanzione è erogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);
- g) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione a 1/4) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/97, né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97;
- h) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992, e hanno effetto per l'anno d'imposta 2000 e successivi.

Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs. 504/1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione e irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 9 Versamenti

L'imposta é di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso e la circostanza venga comunicata all'ufficio.

Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 10bis Ravvedimento operoso

Il termine per regolarizzare il versamento dell'Ici omessa o pagata in misura insufficiente è entro due anni dalla fine dell'anno di imposta a cui il versamento da regolarizzare si riferisce.

La sanzione di cui all'art. 8 lettera f) è ridotta ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni e ad un quinto se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

Art. 11 Accertamento con adesione

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/6/1997, n. 218.

Art. 11 bis Interessi sugli avvisi di liquidazione e accertamento

Ai sensi dei commi 3 e 4 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 nonché del D. Lgs. 504/92, la misura degli interessi per i provvedimenti di liquidazione ed accertamento emessi a partire dalla data di esecutività del presente regolamento è fissata nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali:

- fino al 31.03.1993 4,5% sem.
- dal 1.1.1994 al 31.12.1996 3% sem.
- dal 1.1.1997 2,5% sem.

Gli interessi spettanti sui rimborsi, ove disposti sono dovuti nelle stesse misure previste al comma 1 per tutti i provvedimenti emessi a partire dal primo giorno dell'anno di validità del presente regolamento.

Restano impregiudicati i provvedimenti emessi antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni citate nel presente articolo sulla base della normativa previgente.

Art. 11 ter

Limite minimo per l'emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento

Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, non si fa luogo all'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, per ciascun provvedimento, non superi l'importo complessivo di € 10,33. Se l'importo dell'avviso di liquidazione o di accertamento supera il limite previsto nel comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi e notificati a partire dalla data di esecutività del presente regolamento.

Art. 12

Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso nonché in tutti gli altri casi in cui il diritto al rimborso sia ravvisabile dal raffronto tra la dichiarazione del contribuente e il versamento effettuato ovvero sia originato dall'attribuzione di una rendita catastale inferiore a quella provvisoria dichiarata dal contribuente; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo

Per quanto attiene ai provvedimenti di rimborso, non si provvede all'emissione degli atti relativi qualora l'importo complessivo degli stessi non superi, per ciascun provvedimento, l'importo complessivo di € 10,33.

Art. 13

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D. Lgs. n. 504/1992.

Il rimborso compete per i tre anni precedenti la dichiarazione di area non più edificabile.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi non risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 504/1992.

Art. 14 Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs: 31/12/1992, n. 546.

Art. 14 bis Incentivi per il personale addetto

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) e n) del D.Lgs. 446/1997 al potenziamento delle risorse umane e/o strumentali dell'ufficio tributi comunale per la gestione dell'I.C.I è destinata una somma da determinarsi annualmente con provvedimento di Giunta che individui la somma e/o i criteri di individuazione, la destinazione nonché le finalità.

Art. 14 ter Riscossione

L'Ente può prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune e/o direttamente presso la Tesoreria, previa valutazione della convenienza economica e gestionale della riscossione diretta.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento produce i suoi effetti dall'anno d'imposta 2006.

Allegato A

Limiti di reddito per fruire della maggiore detrazione di cui all'art. 5bis del Regolamento per l'applicazione dell'ICI

Il **reddito complessivo annuo** (percepito nell'anno precedente) dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare NON dovrà superare i seguenti limiti:

Componenti il nucleo familiare conviventi al 31.12. dell'anno precedente	Reddito complessivo annuo
Una persona	€ 12.500,00
Due persone	€ 16.500,00
Tre persone	€ 20.500,00
Quattro persone	€ 24.500,00
Oltre le quattro persone	€ 28.000,00

e potrà essere aumentato di € 2.250,00 per ogni componente il nucleo familiare convivente portatore di handicap o invalido o anziano non autosufficiente.